

Massima numero 56 del 16 marzo 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [OMISSIS] S.r.l. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Servizi vari (servizio di segreteria permanente e organizzativa, creazione nuovo sito web, assistenza tecnica e gestione sito web) per i corsi della scuola di chirurgia robotica della Azienda USL Toscana Sud Est – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro: 200.000,00 - S.A.: ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministrativo per conto dell'Azienda USL Toscana Sud Est PREC 55/2021/S

Riferimenti normativi: Art. 95, comma 10, d.lgs. n.50/2016;Art. 97, commi 1 e 4, d.lgs. n. 50/2016;Art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Appalto di servizi – Costi della manodopera – Offerta anormalmente bassa – Verifica di congruità – Giustificazioni – Soccorso istruttorio

Costi della manodopera

L'offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di un obbligo legale previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

I costi della manodopera che non siano stati indicati con l'offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione delle giustificazioni rese ai sensi dell'art. 97, d.lgs. n. 50/2016 né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016